

E SE UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SI DIMETTE?

ISTRUZIONI PER L'USO

Cosa succede se un dipendente a T.I. del comparto scuola presenta le dimissioni con decorrenza immediata?

In realtà la risposta alla domanda non è semplice, in quanto la normativa di riferimento è varia e complessa ed è stata interpretata in modo non univoco dai diversi uffici territoriali.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

In base all'art. 1, cc. 1 e 2, D.P.R. n 3511/1998 che conferma l'art. 510 D.Lgs. n. 297/1994, le domande di dimissioni del personale a T.I. devono essere presentate entro il termine stabilito annualmente con decreto ministeriale e decorrono dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla data in cui esse sono state inoltrate.

Tuttavia, l'avvenuta contrattualizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica a partire dal D.Lgs. n. 29/1993 implica la generale applicabilità delle disposizioni del Codice civile al personale della scuola. Su questa base, quindi, la giurisprudenza ha affermato che il dipendente può recedere dal rapporto di lavoro a prescindere dall'accettazione del datore di lavoro fatto salvo l'obbligo del preavviso, secondo quanto stabilito dal CCNL di comparto. Ciò significa che l'amministrazione scolastica può ritenere valide ed efficaci le dimissioni anche se rassegnate dopo il termine fissato annualmente con decorrenza dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo e sempre nel rispetto dell'obbligo di preavviso.

PREAVVISO

I dipendenti che decidono di rassegnare le dimissioni dopo il termine stabilito annualmente sono tenuti al preavviso, che varia in base all'anzianità di servizio ed è, secondo quanto stabilito dall'art. 23 CCNL comparto scuola 2006-2009, di:

- due mesi per dipendenti con un'anzianità di servizio fino a 5 anni
- tre mesi per dipendenti con un'anzianità di servizio fino a 10 anni
- quattro mesi dipendenti con un'anzianità di servizio oltre i 10 anni

Nel caso in cui il dipendente non rispetti detto obbligo, è tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva dello stesso.

DIMISSIONI IMMEDIATE: DECADENZA O LICENZIAMENTO DISCIPLINARE?

Cosa succede nel caso in cui il dipendente manifesti la volontà di addivenire alla risoluzione del rapporto con decorrenza immediata senza attendere il primo settembre successivo?

Sul punto va evidenziato che manca una posizione univoca e i vari uffici periferici del Ministero hanno fornito interpretazioni differenti.

Il dirigente dovrà comunque diffidare il lavoratore alla ripresa del servizio, avvertendolo delle conseguenze alla rinuncia del periodo di preavviso. Qualora egli non ottemperi alla diffida, è possibile percorrere due strade:

- Decadenza dall'impiego: l'art.127 del D.P.R. n. 3/1957 e l'art. 511 del D. Lgs. n. 297/94 stabiliscono che il dirigente, decorsi i 15 giorni di assenza ingiustificata, dovrà disporre la decadenza del lavoratore.
- Licenziamento disciplinare: in base all'art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001, l'assenza ingiustificata costituisce illecito disciplinare sanzionabile con il licenziamento con preavviso nel caso in cui il dipendente non rientri in servizio entro il termine fissato dall'amministrazione. In tal caso il dirigente dovrà trasmettere gli atti, entro dieci giorni, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'ambito territoriale per l'avvio del procedimento disciplinare.

In sintesi, il dipendente che rassegni le dimissioni con effetto immediato incorre in sanzioni quali la decadenza o il licenziamento disciplinare con possibili conseguenze negative sul suo futuro lavorativo (come la preclusione alla partecipazione ai pubblici concorsi e allo svolgimento di alcune attività).

Il dirigente invece è tenuto a confrontarsi con l'USR-Ufficio provvedimenti disciplinari di riferimento per concordare quale procedura intraprendere.

CI SONO CASI IN CUI LE DIMISSIONI IMMEDIATE SONO POSSIBILI?

Occorre precisare infine che, ai sensi dell'art. 508, comma 9, del D. Lgs. n. 297/1994, quando un dipendente risulta vincitore di un concorso pubblico e accetta un altro impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, cessa di diritto senza dover attendere il 1° settembre successivo.